

(N. 444)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze
(VANONI)

di concerto col Ministro del Tesoro *ad interim* del Bilancio
(PELLA)

col Ministro dell'Agricoltura e Foreste
(SEGNI)

e col Ministro del Commercio con l'estero
(BERTONE)

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Franchigia doganale per talune importazioni di prodotti agricoli
effettuate negli anni 1942-1945

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto interministeriale 10 maggio 1944, n. 347, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 27 giugno 1944, il sedicente Governo della Repubblica sociale italiana concedeva, con decorrenza dal 1° gennaio 1944 e fino a sei mesi dopo la conclusione della pace, la importazione, in esenzione dai diritti doganali, esclusa la imposta generale sull'entrata, disciplinata da apposita legge, dei seguenti prodotti agricoli: frumento (v. d. 64), segala (v. d. 65), orzo altro (v. d. 66/b), granturco (v. d. 67), granaglie non nominate (v. d. 69),

legumi secchi (v. d. 74), semi oleosi (v. d. 117), avena (v. d. 918), semi non oleosi (v. d. 924), destinati al consumo della popolazione civile. —

Con altro decreto successivo, non ancora emanato al momento della liberazione, la franchigia avrebbe dovuto estendersi anche alle farine (v. d. 70), per le quali venne frattanto — in via amministrativa — consentita la introduzione con diritti in sospeso.

In base al decreto interministeriale predetto venne pure accordata la importazione definitiva in esenzione dei cereali, dati in prestito

negli anni 1942-1943 dal governo tedesco nei mesi di congiuntura per i quantitativi che nel 1944 non risultavano ancora restituiti.

Nella concessione di siffatte agevolazioni venne tenuto presente che generalmente le operazioni erano compiute, come ancora oggi si verifica, dalla Federazione italiana dei Consorzi Agrari per conto della gestione statale, con quote di reintegro prezzo a carico del Tesoro. Eppertanto la franchigia trovava la sua ragione d'essere nella opportunità di evitare una inutile partita di giro, dato che, per la politica, ancora oggi perseguita, di aiuto statale, il sacrificio dell'Erario sarebbe stato identico sia rinunciando alla riscossione degli oneri doganali, sia restituendoli sotto forma d'integrazione prezzo.

Giova comunque far presente che anche la

vigente legislazione consente, per i medesimi motivi, l'esonero dal dazio doganale e dal diritto di licenza per i medesimi prodotti agrari importati dalle Amministrazioni dello Stato per la vendita alla popolazione civile, attraverso gli enti da esse delegati.

Poichè il decreto legislativo 5 ottobre 1944, n. 249, ha tolto ogni efficacia giuridica al citato decreto interministeriale, ed ai conseguenti provvedimenti, occorrendo concedere sanatoria per le operazioni effettuate, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale vengono convalidate le esenzioni dai diritti doganali disposte sulla base di norme emanate dal sedicente Governo della Repubblica sociale italiana per gli elencati prodotti comunque importati per il consumo della popolazione civile, fino al 25 aprile 1945.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono convalidate le esenzioni dal pagamento dei diritti doganali, esclusa la imposta generale sull'entrata, disposte sulla base di norme emanate dal sedicente governo della repubblica sociale italiana per i sottoelencati prodotti, comunque importati per il consumo della popolazione civile fino al 25 aprile 1945:

Voce	64	della tariffa	- frumento
»	65	»	» - segala
	66/b	»	» - orzo altro
»	67	»	» - granturco
»	69	»	» - granaglie non nominate
»	70	»	» - farine
»	74	»	» - legumi secchi
»	117	»	» - semi oleosi
»	918	»	» - avena
»	924	»	» - semi non oleosi